



Boretto, 14/01/2026

Circolare n. 01.2026: LA LEGGE FINANZIARIA 2026

È stata pubblicata sul S.O. n. 42/L alla G.U. 30.12.2025, n. 305, la Legge n. 199/2025, Finanziaria 2026, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2026, che di seguito vengono evidenziate.

IRPEF 2026 - commi 3 e 4

Dopo la significativa revisione operata lo scorso anno, sono confermate le ulteriori modifiche riguardanti:

- l'aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito da € 28.001 a € 50.000;
- la detrazione di alcuni oneri per i soggetti con reddito superiore a € 200.000.

ALIQUEUTE IRPEF

È confermata la modifica dell'art. 11, comma 1, lett. b), TUIR, a seguito della quale gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate.

Scaglioni di reddito e aliquote			
Per il 2025		Dal 2026	
Fino a € 28.000	23%	Fino a € 28.000	23%
Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	33%
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 50.000	43%

DETRAZIONI IRPEF PER ONERI / SPESE

Con l'introduzione dell'art. 16-ter, TUIR, a decorrere **dal 2025**, ai contribuenti con **reddito complessivo superiore a € 75.000** le **detrazioni IRPEF per oneri / spese** (con alcune esclusioni) sono riconosciute **nel rispetto di un limite massimo complessivo**, che varia in base all'ammontare del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a € 100.000) ed in base al numero di figli fiscalmente a carico.

Ferma restando l'applicazione di quanto sopra rammentato e dell'art. 15, comma 3-bis, TUIR (riduzione della detrazione spettante in presenza di reddito complessivo superiore a € 120.000, fino all'azzeramento se il reddito è pari o superiore a € 240.000), è ora confermata l'introduzione del **nuovo comma 5-bis** al citato art. 16-ter, ai sensi del quale, ai contribuenti con **reddito complessivo superiore a € 200.000**, è **ridotto di € 440** l'ammontare della **detrazione** spettante per:

- **oneri detraibili al 19%, escluse le spese sanitarie** di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- **erogazioni liberali a favore di partiti politici** di cui all'art. 11, DL n. 149/2013;



- **premi assicurazione per rischio eventi calamitosi** di cui all'art. 119, comma 4, DL n. 34/2020.

TASSAZIONE RINNOVI CONTRATTUALI/PREMI DI PRODUTTIVITÀ - commi da 7 a 12

RINNOVI CONTRATTUALI

È confermato (con alcune modifiche rispetto al Ddl originario) che, per i dipendenti del settore privato con **reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a € 33.000**:

- gli **incrementi** retributivi **corrisposti nel 2026**;
- in attuazione di **rinnovi contrattuali sottoscritti dall'1.1.2024 al 31.12.2026**; sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta, all'**imposta sostitutiva del 5%**.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ

È confermata la modifica dell'art. 1, comma 385, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) a seguito della quale è applicabile **soltanto nel 2025** la riduzione dal 10% al **5% dell'imposta sostitutiva** di cui all'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia del lavoratore:

- ai **premi di risultato** di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione;
- alle **somme erogate** sotto forma di **partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti sottoscritti fino al 24.4.2017 e ancora vigenti)**; per i soggetti con **reddito di lavoro dipendente** del settore privato **non superiore**, nell'anno precedente, **a € 80.000**.

Per il 2026 e il 2027 ai predetti premi e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa è applicabile **l'imposta sostitutiva dell'1% entro il limite di € 5.000**.

SOMME CORRISPOSTE A LAVORATORI DIPENDENTI

Per il 2026 è confermato l'assoggettamento all'**imposta sostitutiva del 15%**, entro il **limite annuo di € 1.500**, delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL. Va evidenziato che:



- la predetta disposizione è applicabile dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le (nuove) agevolazioni per il settore turistico / alberghiero, a favore dei soggetti con **reddito di lavoro dipendente nel 2025 non superiore a € 40.000**;
- non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto / in parte la retribuzione ordinaria;
- ai fini del predetto limite di € 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell'impresa.

In sede di approvazione, è stata inserita la previsione che **anche per il 2026** è applicabile l'art. 6, comma 1, terzo periodo, Legge n. 76/2025 ai sensi del quale **i dividendi corrisposti ai lavoratori** derivanti dalle **azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato**, per un importo **non superiore a € 1.500 annui**, sono **esenti da tassazione per il 50%** del loro ammontare.

TASSAZIONE "BUONI PASTO" - comma 14

L'art. 51, comma 2, lett. c), TUIR dispone che il valore dei "buoni pasto" **non concorre alla formazione del reddito del lavoratore** beneficiario degli stessi:

- fino all'importo giornaliero di **€ 4**, quando **cartacei**;
- fino all'importo di **€ 8**, **se elettronici**.

È confermata la modifica della citata lett. c), a seguito della quale, **soltanto** per i "buoni pasto" **elettronici**, è aumentato a **€ 10** il valore degli stessi che **non concorre** alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario.

ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI 2026 - comma 15

È confermata **anche per il 2026** la **non concorrenza** (totale / parziale) alla formazione del reddito complessivo dei redditi dominicali e agrari fino a € 15.000 per i **coltivatori diretti / IAP**. In particolare, si rammenta che:

- i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, **concorrono**, considerati congiuntamente, **alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali**.

Redditi dominicali e agrari	% di concorrenza al reddito complessivo
Fino a € 10.000	---
Oltre € 10.000 fino a € 15.000	50%
Oltre € 15.000	100%

- sono **escluse** dall'agevolazione in esame le società di persone, srl e società cooperative aventi la qualifica di società agricole ex art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006 per la determinazione del reddito



su base catastale ai sensi dell'art. 32, TUIR (in tal caso il reddito, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.4.2022, n. 9/E, *"mantiene la natura di reddito d'impresa"*).

In sede di approvazione, è stato modificato l'art. 5, comma 2-quater, DL n. 63/2024 a seguito del quale il comma 423-bis dell'art. 1, Legge n. 266/2005, ai sensi del quale le attività di produzione / cessione di energia elettrica e calorica effettuate tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari, **si applica agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31.12.2025** (in precedenza riguardava gli impianti entrati in esercizio dopo il 31.12.2025). A tal fine rileva la registrazione nel sistema nazionale GAUDI (Gestione Anagrafica Unica degli impianti di produzione di energia elettrica).

LOCAZIONI BREVI - comma 17

Viene disposto che il regime delle locazioni brevi, a decorrere **dal 2026, è applicabile al massimo a 2 appartamenti** (anziché a 4) per ciascun periodo d'imposta. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, DL n. 50/2017, modificato ad opera dell'art. 1, comma 63, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), per le **"locazioni brevi" assoggettate a cedolare secca**, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al:

- **21%** per **una sola unità** immobiliare locata;
- **26%** per le **unità immobiliari locate successive alla prima**;

lasciando al contribuente la possibilità di scegliere, in dichiarazione dei redditi, quale immobile considerare il primo (con cedolare secca al 21%).

MISURE A FAVORE DEI DIPENDENTI STRUTTURE TURISTICO / ALBERGHIERE commi da 18 a 21

È confermato il riconoscimento, per il **periodo 1.1 - 30.9.2026**, al fine di garantire stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico / ricettivo:

- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, Legge n. 287/91;
- del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali;

ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente **non superiore, nel 2025, a € 40.000**, di un **trattamento integrativo speciale che non concorre** alla formazione del reddito pari al **15% delle retribuzioni lorde** corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il sostituto d'imposta:

- riconosce il predetto trattamento integrativo **su richiesta del lavoratore** che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025;
- recupera il credito maturato derivante dall'erogazione del trattamento integrativo in compensazione nel mod. F24.



DETRAZIONI LAVORI EDILIZI - comma 22

Si riepilogano le detrazioni spettanti per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica fruibili per i lavori effettuati / spese sostenute nel 2025 - 2026, considerando le modifiche previste dalla Finanziaria 2026.

In particolare, si evidenzia che:

- per le detrazioni riconosciute anche nel 2026, risulta applicabile quanto previsto per il 2025 (detrazione del 50% ovvero 36% in base al soggetto che sostiene la spesa e all'immobile oggetto dell'intervento), con lo "slittamento" al 2027 della riduzione al 36% - 30% della misura delle detrazioni;
- non risultano più applicabili / fruibili nel 2026 le detrazioni "Superbonus" e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nella misura del 75%.

Si propone il riepilogo delle detrazioni fruibili per gli interventi edilizi / di risparmio energetico iniziati / che si intende iniziare nel 2025 - 2026, annualità per le quali trovano applicazione rilevanti modifiche rispetto agli anni precedenti, alla luce delle novità contenute nell'art. 1, comma 22, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) che, per le detrazioni riconosciute anche nel 2026, prevede l'applicazione di quanto previsto per il 2025, con lo "slittamento" al 2027 della riduzione della misura delle detrazioni.

IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - commi 25 e 26

L'art. 24-bis, TUIR riconosce alle persone fisiche che **trasferiscono la propria residenza in Italia** la possibilità di **assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all'estero** a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

È confermato, con la modifica del comma 2 del citato art. 24-bis:

- l'innalzamento a **€ 300.000** (in precedenza € 200.000) dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione,
- l'innalzamento a **€ 50.000** (in precedenza € 25.000) dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascuno dei familiari.

Le predette modifiche sono applicabili ai soggetti che **trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'1.1.2026**.

REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO - comma 27

È confermato, con la modifica dell'art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) l'estensione **per il 2026 della causa di esclusione dal regime forfetario** prevista dall'art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), in base alla quale **non possono avvalersi del regime forfetario** i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati **superiori a € 35.000**.



IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO-ATTIVITÀ - comma 28

Nell'ambito della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), il Legislatore ha previsto **l'aumento dal 26% al 33%** dell'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze / altri proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR **realizzate dall'1.1.2026** mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di **cripto-attività**.

Ora, in sede di approvazione, è stata prevista **l'esclusione dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 33%** alle plusvalenze / altri proventi di cui alla citata lett. c-sexies) **derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro** (c.d. "*stablecoins*"), di cui all'art. 3, par. 1, n. 7), Regolamento UE n. 2023/1114, che continuano pertanto ad essere **assoggettate ad imposta nella misura del 26%**.

Va evidenziato che:

- per token di moneta elettronica denominati in euro, si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'UE;
- non costituisce realizzo di plusvalenza / minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI - commi da 35 a 40

È confermata la **riproposizione** dell'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata **entro il 30.9.2026** a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2025, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2025.

È altresì prevista la **trasformazione agevolata in società semplice** per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un'**imposta sostitutiva** pari all'**8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.



Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'**imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%**.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il **valore normale** sia determinato su **base catastale**, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione, per la determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori. È inoltre disposto che:

- il costo fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle **società trasformate** va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
- nei confronti del socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato come segue:

- il **60% entro il 30.9.2026**;
- il rimanente **40% entro il 30.11.2026**.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE - comma 41

È confermata la **riproposizione** dell'estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale, ossia il passaggio dello stesso dalla sfera "d'impresa" alla sfera "privata" a fronte del versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%**. L'agevolazione, con **effetto dall'1.1.2026**:

- è riconosciuta con riferimento agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 30.9.2025**;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2026;
- richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva** dell'8% da effettuare come segue:
 - il **60% entro il 30.11.2026**;
 - il rimanente **40% entro il 30.6.2027**.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.



NUOVA RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE BENI STRUMENTALI - commi 42 e 43

Con la modifica del comma 4 dell'art. **86**, TUIR è rivista la disciplina della **rateizzazione delle plusvalenze** connesse alla cessione/risarcimento per la perdita o danneggiamento dei beni strumentali.

In particolare, con riferimento alle plusvalenze realizzate dal 2026 su beni strumentali / immobilizzazioni finanziarie che non beneficiano del regime di esenzione PEX, è stata soppressa la possibilità (facoltà) di rateizzazione.

È confermata invece l'attuale disciplina per le plusvalenze derivanti da cessione d'azienda / ramo d'azienda (rateizzazione in massimo 5 rate in caso di possesso non inferiore a 3 anni).

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA co. 44-45

È confermata la **riproposizione** dell'affrancamento straordinario delle riserve / fondi in sospensione d'imposta:

☐ esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (bilancio 2024 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare);

☐ per l'ammontare che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025 (31.12.2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

L'affrancamento richiede il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%, da effettuare in 4 rate annuali entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

Per espressa previsione sono applicabili le disposizioni attuative contenute nel DM 27.6.2025 riferito all'affrancamento straordinario relativo alle riserve esistenti nel bilancio 2023 e 2024 previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 192/2024.

REVISIONE TASSAZIONE DIVIDENDI SOCIETÀ DI CAPITALI/PERSONE – co. da 51 a 55

Le nuove disposizioni ora intervengono sulla **tassazione non solo dei dividendi ma anche delle plusvalenze su partecipazioni**.

PLUSVALENZE / DIVIDENDI PER LE SOCIETÀ DI PERSONE

Con la modifica dell'art. 58, comma 2, TUIR le **plusvalenze su partecipazioni** conseguite da società di persone sono **esenti da tassazione** nel limite del 41,86% in presenza dei requisiti PEX di cui all'art. 87, TUIR e delle condizioni previste dal **nuovo comma 1.1** del citato art. 87, ossia che le plusvalenze sono realizzate su partecipazioni detenute, direttamente / indirettamente tramite società controllate, **in misura non inferiore al 5%** ovvero di **valore (fiscale) non inferiore a € 500.000**.

A seguito della modifica del comma 1 dell'art. 59, TUIR i **dividendi** derivanti dalla partecipazione in società di capitali concorrono per intero ammontare alla formazione del reddito d'impresa



dell'esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, in base al **nuovo comma 1-bis** del citato art. 59 gli stessi concorrono alla formazione del reddito nella **misura del 58,14%** se relativi:

- a una partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate **non inferiore al 5%** ovvero di **valore (fiscale) non inferiore a € 500.000**;
- a titoli / strumenti finanziari similari alle azioni ex art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

PLUSVALENZE / DIVIDENDI PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI

Con l'aggiunta del **nuovo comma 1.1** all'art. 87, TUIR il regime di **esenzione del 95%** relativo alle plusvalenze realizzate su partecipazioni PEX aventi i requisiti di cui al comma 1 del citato art. 87, è applicabile soltanto in relazione a una **partecipazione diretta / indiretta detenuta tramite società controllate non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000**.

Con la modifica del **primo periodo del comma 2** dell'art. 89, TUIR è ora previsto, quale regola generale, che i dividendi distribuiti dalle società di capitali concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito d'impresa dell'esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, in base al **nuovo comma 2.1** del citato art. 89 gli stessi **non concorrono alla formazione del reddito** della società percipiente nella misura del 95% se relativi:

- a una partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate **non inferiore al 5%** ovvero di **valore (fiscale) non inferiore a € 500.000**;
- a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

Analogamente, a seguito della modifica del **primo periodo del comma 3** dell'art. 89, TUIR l'esclusione della tassazione del 95% dell'ammontare percepito trova applicazione anche:

- agli utili provenienti da società non residenti nelle quali è detenuta una partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate non inferiore al 5% o di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;
- alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

La predetta esclusione, a seguito della modifica del **secondo periodo del citato comma 3**, è **limitata al 50%** per le partecipazioni detenute in società residenti / localizzate in **Stati a regime fiscale privilegiato** ex art. 47-bis, comma 1, TUIR ovvero per i contratti stipulati con soggetti residenti / localizzati nei predetti Stati.

Inoltre, in base alla **nuova lett. a) del comma 3-bis** del citato art. 89, l'esclusione al 95% è applicabile alle remunerazioni su titoli / strumenti finanziari e contratti in associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, lett. a) e b), TUIR di valore (fiscale)



non inferiore a € 500.000. L'esclusione dalla tassazione opera limitatamente al 95% della quota non deducibile ai sensi del predetto art. 109.

RITENUTA SU DIVIDENDI A SOCIETÀ NON RESIDENTI

In sede di approvazione è stato **modificato anche il comma 3-ter** dell'art. 27, DPR n. 600/73 in base al quale va operata una **ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20%** agli **utili corrisposti a società non residenti**:

- soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE/SEE ed ivi residenti;
- in relazione a partecipazioni con i nuovi requisiti di cui all'art. 89, comma 2.1, lett. a), TUIR (partecipazione non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore a € 500.000);
- in relazione a strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000, non relativi a stabili organizzazioni in Italia.

DECORRENZA NUOVE DISPOSIZIONI

Le novità in esame sono applicabili:

- alle distribuzioni dell'utile di esercizio / riserve / altri fondi, **deliberate a decorrere dall'1.1.2026**;
- alle plusvalenze su partecipazioni / titoli e strumenti simili alle azioni **acquisiti a decorrere dall'1.1.2026**;
- ai proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione **sottoscritti a decorrere dall'1.1.2026**.

Si considerano ceduti per primi le partecipazioni / titoli e strumenti simili acquisiti e i contratti di associazione in partecipazione sottoscritti **in data meno recente** (c.d. criterio FIFO).

Nella determinazione dell'**acconto dovuto per il 2026** si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe **determinata applicando le nuove disposizioni**.

VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE SOGGETTI OIC - commi 65 e 66

In sede di approvazione, **anche per il 2025 e 2026**, è consentito ai soggetti OIC di **non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante al valore di mercato**, se inferiore al valore di iscrizione a bilancio, salvo in presenza di perdita durevole di valore.

Le imprese che si avvalgono della predetta facoltà devono **destinare a riserva indisponibile** una parte dell'utile pari alla differenza (positiva) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.



Nel caso in cui l'utile d'esercizio sia inferiore alla predetta differenza, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili / altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

"ROTTAMAZIONE-QUINQUES" - commi da 82 a 101

Nell'ambito della Finanziaria 2026 è riproposta la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati all'Agente della riscossione (c.d. "rottamazione-quinques"), con riferimento al periodo 1.1.2000 - 31.12.2023.

Ai fini dell'adesione alla nuova rottamazione il debitore deve:

- presentare un'apposita domanda entro il 30.4.2026;
- effettuare il pagamento della prima rata (massimo 54 rate bimestrali) / unica soluzione di quanto dovuto entro il 31.7.2026.

Rispetto alle precedenti "edizioni" della rottamazione merita evidenziare che:

- la definizione è "limitata" alle somme dovute a seguito di avvisi bonari, ai contributi previdenziali INPS e alle multe stradali;
- è prevista una rata minima pari a € 100;
- gli interessi dovuti a decorrere dalla seconda rata sono fissati al 3%.

MISURE DI CONTRASTO INADEMPIMENTI IN MATERIA DI II.DD./IVA – co. da 111 a 115

Al fine di dare attuazione alla Riforma dell'Amministrazione fiscale, è confermata l'introduzione del nuovo art. 54-bis.1, DPR n. 633/72 denominato "*Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse*" che prevede una nuova procedura di **liquidazione automatica** applicabile **in presenza di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA**.

In base alla nuova disposizione, in caso di **omessa presentazione** della dichiarazione annuale IVA (considerando tale anche la dichiarazione presentata senza i quadri necessari per la liquidazione dell'imposta), l'Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione dell'imposta dovuta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base:

- delle fatture elettroniche emesse e ricevute;
- dei corrispettivi telematici trasmessi;
- dei dati desumibili dalle comunicazioni LIPE.

Nell'effettuazione della liquidazione, **non si tiene conto** del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo precedente quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Il contribuente può **segnalare**, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di liquidazione dell'IVA, eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, dall'Agenzia e fornire i chiarimenti necessari.

All'imposta liquidata dall'Agenzia è applicabile la **sanzione del 120%**, con un minimo di € 250, di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/97. È espressamente **inibita** l'applicazione del comma 1-bis del citato art. 5, in base al quale in caso di dichiarazione omessa presentata oltre 90 giorni ma entro



il termine di accertamento la sanzione è ridotta al 75%. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di liquidazione, la sanzione è ridotta a un terzo.

Per il versamento delle somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi) nel mod. F24 **non è possibile utilizzare in compensazione** i crediti a disposizione.

In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo versamento non è ammessa la compensazione prevista dall'art. 31, DL n. 78/2010.

RITENUTA D'ACCONTO OPERAZIONI EFFETTUATE DA IMPRESE

In sede di approvazione, con la modifica dell'art. 25, comma 1, quinto periodo, DPR n. 600/73, è stata introdotta una **ritenuta a titolo d'acconto dello 0,50% nel 2028 e dell'1% dal 2029** sui corrispettivi per le prestazioni di servizi / cessioni di beni **effettuate nell'esercizio di imprese** da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Sono **esclusi**:

- i soggetti che hanno aderito al CPB;
- i soggetti che adottano il regime di adempimento collaborativo;
- i contribuenti forfetari.

La ritenuta **non è effettuata** per i pagamenti eseguiti **con bonifico "parlante"**.

MISURE DI CONTRASTO INDEBITE COMPENSAZIONI - comma 116

In sede di approvazione, è stata **soppressa** la disposizione che prevede(va), **a decorrere dall'1.7.2026, il divieto di utilizzo in compensazione nel mod. F24** ai fini del pagamento dei debiti **relativi a contributi previdenziali / assistenziali / contro gli infortuni** sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 17, comma 2, lett. e), f), e g), D.Lgs. n. 241/97 **per la generalità dei contribuenti** con riferimento ai **crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte**, compresi quelli relativi ai crediti d'imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.

Il divieto di compensazione rimane quindi **limitato alle banche / altri intermediari finanziari** con riferimento ai crediti d'imposta derivanti dalle opzioni di cui all'art. 121, DL n. 34/2020 (cessione del credito / sconto in fattura riguardanti le detrazioni per interventi edilizi e di riqualificazione energetica) così come previsto dall'art. 4-bis, DL n. 39/2024, c.d. "Decreto salva conti".

È confermata, invece, la **riduzione da € 100.000 a € 50.000** dell'ammontare di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per le quali:

- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;

ovvero



- non siano in essere provvedimenti di sospensione;

che in base al comma 49-quinquies dell'art. 37, DL n. 223/2006, dall'1.7.2024, **esclude la possibilità di compensazione nel mod. F24** dei crediti tributari.

RITENUTA D'ACCONTO PROVVIGIONI AGENZIE VIAGGI - commi da 140 a 142

In sede di approvazione, è stato modificato il comma 5 dell'art. 25-bis, DPR n. 600/73. In base alla nuova disposizione, **a decorrere dall'1.3.2026**, a seguito della soppressione dello specifico esonero, sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'acconto del 23% le provvigioni percepite:

- dalle **agenzie di viaggio e turismo**;
- dagli **agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei**, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni ovvero al 20% delle stesse se il percipiente dichiara al committente, preponente o mandante che nell'esercizio dell'attività si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti / terzi.

RIVALUTAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI - comma 144

In sede di approvazione, è stata aumentata, a decorrere dall'1.1.2026, **dal 18% al 21%** l'imposta sostitutiva dovuta per la **rivalutazione del costo d'acquisto di partecipazioni** da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali (è confermata nella misura del 18% l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo dei terreni).

DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA - commi 201 e 202

Con la modifica dell'art. 8, D.Lgs. n. 252/2005, in sede di approvazione, è disposto che, a decorrere **dal 2026**, i contributi versati dai lavoratori / datori di lavoro / committenti, sia volontari sia dovuti in base a contratti / accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono **deducibili**, ai sensi dell'art. 10, TUIR, **per un importo non superiore a € 5.300** (in precedenza € 5.164,57).

LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

Per i lavoratori di prima occupazione ai quali è applicabile il comma 6 del citato art. 8, con la riformulazione dello stesso, è prevista la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il nuovo limite di € 5.300, pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione ma non versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di € 5.300.

IPER AMMORTAMENTO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - commi da 427 a 436

Nell'ambito della Finanziaria 2026 è stata confermata la riproposizione a favore delle imprese, in luogo del credito d'imposta "Industria 4.0" e "Transizione 5.0", dell'iper-ammortamento per gli investimenti in:



- beni materiali ed immateriali interconnessi al sistema aziendale / rete di fornitura;
- beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia destinata all'autoconsumo.

I beni devono essere prodotti in uno Stato UE / SEE.

L'agevolazione, rappresentata da una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni con conseguente determinazione di maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing, è riconosciuta per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1.2026 - 30.9.2028.

LIMITE UTILIZZO CONTANTE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO - comma 437

In sede di approvazione, è stato **aumentato da € 1.000 a € 5.000** il limite "minimo" al di sopra del quale **è possibile inviare l'apposita comunicazione** all'Agenzia delle Entrate al fine di beneficiare della **deroga alla limitazione dell'utilizzo del contante** (€ 15.000) per gli acquisti:

- di beni e servizi presso **commercianti al minuto** e soggetti assimilati nonché **agenzie di viaggio e turismo** di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72;
- effettuati da turisti con cittadinanza extra UE / UE / SEE, non residenti in Italia.

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO - commi da 438 a 447

È confermato **anche per il 2026, 2027 e 2028** il contributo di cui all'art. 16, DL n. 124/2023, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta alle imprese che effettuano **investimenti nel periodo 1.1.2026 - 31.12.2028** in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, c.d. "ZES Unica Mezzogiorno" (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

In sede di approvazione, a seguito della modifica del comma 1 del citato art. 16, l'agevolazione è stata **estesa alle zone assistite delle Regioni Marche e Umbria**.

Il limite di spesa del credito d'imposta in esame (in precedenza pari a € 2.200 milioni) è pari a:

- o 2.300 milioni per il 2026;
- o 1.000 milioni per il 2027;
- o 750 milioni per il 2028.

I soggetti interessati devono inviare all'Agenzia delle Entrate:

- dal 31.3 al 30.5.2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2026;
- dal 31.3 al 30.5.2027, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2027;
- dal 31.3 al 30.5.2028, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2028.



A pena di decadenza dall'agevolazione, i predetti soggetti dovranno inviare all'Agenzia:

- dal 3.1.2027 al 17.1.2027;
- dal 3.1.2028 al 17.1.2028;
- dal 3.1.2029 al 17.1.2029;

una **Comunicazione integrativa** attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti.

RISPETTO LIMITE DI SPESA / CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

È confermato, che al fine del rispetto del limite di spesa previsto per il 2026, 2027 e 2028 l'ammontare massimo del bonus fruibile da ciascun beneficiario va rideterminato considerando l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota dall'Agenzia con uno specifico Provvedimento.

"ULTERIORE" CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO – co. da 448 a 452"

Con il Provvedimento 12.12.2025 l'Agenzia delle Entrate ha determinato nella misura del 60,3811% la percentuale del credito d'imposta "ZES Unica Mezzogiorno" spettante alle imprese che hanno inviato nel periodo 18.11 - 2.12.2025 l'apposita Comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il 15.11.2025 degli investimenti indicati nella Comunicazione "originaria".

Ora, a favore dei predetti soggetti, in sede di approvazione è stato introdotto il riconoscimento, **per il 2026, di una maggiorazione pari al 14,6189%** del credito d'imposta richiesto con la predetta Comunicazione integrativa. Per poter ottenere l'ulteriore credito d'imposta le imprese:

- **non devono aver già beneficiato**, con riferimento a uno / più investimenti oggetto della Comunicazione

integrativa, del credito d'imposta "Transizione 5.0" previsto dall'art. 38, DL n. 19/2024;

- devono **inviare, dal 15.4 al 15.5.2026**, una specifica **Comunicazione** all'Agenzia delle Entrate con cui attestano di non aver ottenuto il credito d'imposta "Transizione 5.0".

La somma del credito d'imposta in esame e del credito d'imposta per gli investimenti "ZES Unica Mezzogiorno" non può eccedere quanto richiesto con la Comunicazione integrativa.

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile nel 2026 esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline), **dal 26.5 al 31.12.2026**.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

RIFINANZIAMENTO "NUOVA SABATINI" - comma 468

Al fine di assicurare **continuità alle misure di sostegno** agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è confermato l'incremento delle risorse disponibili di € 200 milioni per il 2026 e € 450 milioni per il 2027 a favore della c.d. "Nuova Sabatini".



PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI DA PARTE DELLA P.A. - comma 725

In sede di approvazione, il blocco dei pagamenti è stato sostituito con una nuova disposizione. Con l'aggiunta del nuovo comma 1-ter all'art. 48-bis, DPR n. 602/73, è ora previsto che **in presenza di somme iscritte a ruolo** per debiti tributari / previdenziali, le Amministrazioni pubbliche **pagheranno il compenso** (compreso quello relativo al patrocinio gratuito) **del professionista "soltanto" nel limite dell'eccedenza di tale debito**. La nuova disposizione è applicabile **anche ai compensi non superiori a € 5.000**.

La differenza (non pagata al professionista) **sarà versata all'Agente della Riscossione** al fine di "saldare" il debito tributario / previdenziale derivante dalla cartella di pagamento.

Le novità sono **applicabili dal 15.6.2026**.

ESENZIONE IMU ATTIVITÀ SANITARIE DIDATTICHE ENC - commi da 853 a 856

Ai fini dell'**esenzione IMU** prevista dall'art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019 per gli **immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali** di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92 **destinati allo svolgimento di attività non commerciali**, in sede di approvazione è stata inserita la previsione ai sensi della quale le **attività assistenziali e sanitarie** si intendono effettuate **con modalità non commerciali** se:

- sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con Stato / Regioni / Enti locali, sono svolte in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, alle condizioni previste dal diritto UE e nazionale, forniscono servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale, sostenuti dall'utente / familiare;
- non sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con Stato / Regioni / Enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Rispettando i predetti requisiti, ai fini dell'esenzione IMU, è **irrilevante la categoria catastale** dell'immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività assistenziale / sanitaria;

- le **attività didattiche** si intendono svolte **con modalità non commerciali** quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato dal Ministero dell'Istruzione nonché dal MIUR.

REGIME FISCALE RACCOLTA PRODOTTI SELVATICI - comma 932

Con la Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), è stata introdotta l'applicazione dell'imposta sostitutiva pari a € 100, ai redditi derivanti dall'esercizio occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi, nonché della raccolta di piante officinali spontanee di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 75/2018.



L'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi è considerata occasionale se i corrispettivi percepiti non superano € 7.000 annui non cumulabili con altri redditi della persona fisica.

Per gli acquisti dei prodotti selvatici non legnosi / piante officinali spontanee, non soggetti alla ritenuta di cui all'art. 25-quater, DPR n. 600/73, l'acquirente **emette un documento d'acquisto** riportante i seguenti elementi:

- data di cessione;
- nome / cognome / codice fiscale del cedente;
- codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva;
- natura / quantità del prodotto ceduto;
- corrispettivo pattuito.

Ora, in sede di approvazione, a seguito della modifica del comma 697 dell'art. 1, Legge n. 145/2018, nel predetto documento va **riportata anche la regione** di raccolta dei beni.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - commi da 962 a 965

In sede di approvazione è stato riconosciuto, a favore delle imprese rientranti nel 2025 negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica / gas naturale, **c.d. "energivore"**, istituiti presso la Cassa per i servizi energetici ambientali (CSEA), uno specifico credito d'imposta in relazione agli investimenti in beni materiali / immateriali nuovi strumentali di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) **effettuati nel 2025**.

Il credito d'imposta in esame:

- spetta nelle misure, differenziate per scaglione di investimento e a seconda della percentuale di riduzione dei consumi, già previste per il credito d'imposta "Transizione 5.0";

Importo investimento	Riduzione consumi energetici		
	da 3% fino a 6% (struttura produttiva)	superiore a 6% fino al 10% (struttura produttiva)	superiore a 10% (struttura produttiva)
	da 5% fino a 10% (processi)	superiore a 10% (processi)	superiore a 15% (processi)
Fino a € 10.000.000	35%	40%	45%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10%	15%

- è riconosciuto nel limite massimo di spesa di € 10 milioni per il 2026;
- è utilizzabile in compensazione nel mod. F24;



Manghi&Barani



Commercialisti associati e Revisori legali

News

- **non è cumulabile** con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

È demandata al MiMiT l'individuazione dei criteri / modalità per l'attuazione delle nuove disposizioni nonché delle percentuali massime di credito d'imposta "erogabile".

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

STUDIO ASSOCIATO MANGHI E BARANI